



Hagelschutzkonsortium  


---

Condifesa Bolzano

# Incontro ispettori e periti – Pulitura grappolo

Cornaiano/Girlan 20 luglio 2021

# Relazione tecnica di Gianelli Mario Condifesa Bolzano



Danno di qualità

## Frutta

In relazione agli aspetti esteriori del frutto con riferimento alle norme comunitarie sulla commercializzazione dei prodotti Orto frutticoli  
(Reg Ue 543/2011 del 7/06/2011)

## Uva da vino

In relazione alle caratteristiche organolettiche delle uve destinate alla vinificazione.



Fattori  
determinanti le  
caratteristiche  
Organolettiche  
delle uve  
destinate alla  
vinificazione

(da condizioni Speciali di  
Polizza)



## Acini

Acini danneggiati, presenti per grappolo, o parte di esso, alla raccolta.  
(coeff. %: n. acini danneggiati su presenti max 60%)

## Foglie


Per defogliazioni superiori al 30% della Superficie vegeto produttiva (1 mq/ 1Kg  
di uva)  
(coeff. Max 40%)

## Struttura vascolare

(fasci legnosi e cribrosi)  
Lesioni interessate la prima parte produttiva del tralcio a frutto maggiori  
di 5  
(coeff. Max 40%)

Operazione straordinaria  
Pulizia del grappolo  
Art. 34 CSA

Finalizzato a salvaguardare la produzione (salvataggio: reciproco vantaggio  
Assicurato/Assicurazione)



Grandinate che interessano il vigneto nella fase fenologica di Sviluppo degli acini

Eccesso di pioggia con sviluppo di marcescenza nella fase fenologica di Piena maturazione

## Art. 34 Pulitura del Grappolo

Fase di  
formazione degli  
acini

# Danno di qualità

A deroga dell'art 33, la determinazione del coefficiente del danno di qualità da applicare al prodotto residuo, alla raccolta, gli acini rimossi dalla pulizia, vanno considerati comunque, come acini danneggiati su acini presenti con il limite del 30% (necessità di rendere compatibile il dettato di polizza agevolata con rispondenza copertura in questi specifici casi)

Su piante Campione

Accertamento preventivo


Bollettino di costatazione

Obbligo di comunicazione dell'operazione da parte  
dell'agricoltore




# Esempio

Acini colpiti su acini presenti



5 acini colpiti/acini presenti 25:  
20%


Pulitura del grappolo



Danno perdita di peso alla raccolta 12%

Calcolo del danno di qualità  
➤ Residuo = 88%  
➤ Coefficiente di qualità = 20%  
 $88\% \times 20\% = 17,6\%$

Danno totale  
Danno quantità : 12%  
Danno qualità : 17,6%  
Totale danno: 30%



Danno perdita di peso alla raccolta 0%

Calcolo del danno di qualità  
➤ Residuo = 100%  
➤ Coefficiente di qualità = 20%  
 $100\% \times 20\% = 20\%$

Danno totale  
Danno quantità : 0%  
Danno qualità : 20%  
Totale danno: 20%

# Riferimenti nella collettiva 2021, Art 31 pag. 19

## Prodotto uva da vino

### Art. 31

#### Franchigia

A deroga dell'art 9 – Franchigia, per il Prodotto Uva da Vino, la Franchigia si intende così modificata:

a) Per le Avversità Grandine e Vento Forte: Franchigia del 20%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Franchigia punti %	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia punti %	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10

b) Per tutte e sole le altre Avversità Atmosferiche, diverse da Grandine e Vento Forte: Franchigia del 30%;

c) Al verificarsi in forma combinata dei danni da Grandine e/o Vento Forte e con quelli di altre Avversità assicurate (diverse da Grandine e/o Vento Forte) e quest'ultimi siano superiori ad una aliquota di danno pari o superiore al 10%:

Franchigia del 30%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20



Contrariamente, danni da Avversità diverse da Grandine e Vento forte, inferiori ad un'aliquota di danno del 10%, la franchigia applicata sarà quella prevista al punto a).

Fermo il resto.



# Riferimenti nella collettiva 2021, Art 32 pag. 20

## Art. 32

### **Danni da marcescenza da Avversità Eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia**

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, anche i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente

quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse Varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea. La Provincia di Bolzano convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

**Tabella con indicazione delle date di vendemmia per varietà, fascia altimetrica e area La tabella aggiornata sarà pubblicata sul nostro sito non appena possibile.**

[www.hagelschutzkonsortium.com](http://www.hagelschutzkonsortium.com)



<b>Bassa Atesina, Oltre Adige, Val d'Adige, Burggraviato</b>	<b>fino 350 m</b>	<b>350 - 550 m</b>	<b>550 - 700 m</b>	<b>&gt;700 m</b>
Pinot- bianco, grigio e nero, Chardonnay, Sauvignon e Müller Thurgau				
Termeno Aromatico, Moscato, Riesling				
Schiava, Lagrein, Merlot				
Cabernet				

<b>Val d' Isarco, Val Venosta</b>	<b>fino 500 m</b>	<b>500 - 750 m</b>	<b>&gt;750 m</b>
Pinot- bianco, grigio e nero, Chardonnay, Sauvignon, Silvaner e Müller			
Termeno Aromatico, Moscato, Riesling, Kerner, Grüner Veltliner			
Schiava, Lagrein, Zweigelt, Merlot, Cabernet			

Fonte: Beratungsring - Centro consulenza 2021



# Riferimenti nella collettiva 2021, Art 32 pag. 20

In riferimento ad ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte del Beratungsring. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura. La data convenzionale di vendemmia considerata ai fini dell'operatività della garanzia è stabilita:

- 38 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 52 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

**A decorrere da tale data convenzionale di vendemmia, termina la garanzia per i danni da marcescenza causati dall'Avversità Eccesso di pioggia; le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori ed i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque, non oltre i 20 giorni successivi alla data dell'accadimento medesimo, fermo restando, come la data ultima per l'effettuazione della denuncia, come stabilito all'art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in**

**caso di sinistro - il terzo giorno successivo alla data convenzionale di raccolta come sopra stabilita.**

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50%), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

# Riferimenti nella collettiva 2021, Art 33 pag. 20

## Art. 33

### Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 19 'Norme per l'esecuzione della perizia', dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche

organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di

peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato;

- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

**I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:**

Classificazione riferita ai danni al grappolo e alla pianta causati dalle avversità oggetto della garanzia	Il Coefficiente massimo %, maggiore tra i seguenti
a) acini danneggiati, presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta;	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta, fino ad un coefficiente limite del 60;
b) defogliazione superiore al 30% della superficie fogliare vegeto/produttiva (*);	40
c) numerose (**) lesioni interessanti il cilindro legnoso e/o midollo del tralcio (capo a frutto dell'anno) dall'iniziale internodo e fino a quello del primo viticcio; sveltamento del tralcio successivo al primo internodo fruttifero.	40

(\*) Superficie fogliare vegeto produttiva: non inferiore al parametro 1,5 SFT/U; [mq di SFT (Superficie Fogliare Totale)/ Kg U (Uva alla raccolta)]

(\*\*) Numerose: maggiore di 5.

Qualora il Prodotto venga danneggiato dalle Avversità Atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia, che abbiano a verificarsi nei 30 giorni precedenti alla data di vendemmia, come stabilito all'art. 32 - Danni da marcescenza da Avversità Eccesso di

pioggia in prossimità della vendemmia-, il coefficiente di cui al punto a) può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio, comunque, come

minimo va sempre applicato il coefficiente indicato nella tabella suindicata purché l'ultimo evento sia prevalente rispetto ai precedenti.

# Riferimenti nella collettiva 2021, Art 34 pag. 21

## Art. 34

### **Pulitura del grappolo per le Uve di alto pregio o per marcescenza per danni da Eccesso di Pioggia**

È consentito l'asporto degli acini danneggiati dalle Avversità Atmosferiche o della parte di grappolo interessato da marcescenza, "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto residuo. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre**

**giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 33 – **Danno di quantità – gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino ad un massimo del 30%** (nel caso di asportazione di acini colpiti da marcescenza tale danno percentuale convenzionale è da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).



# Riferimento brochure agricoltori 2021

## 6.12

---

### **Ripulitura delle uve**

Prima della vendemmia il coltivatore assicurato può ripulire le uve da vino ed eliminare gli acini colpiti da marciume, per preservare la qualità delle uve. Unica condizione: **la compagnia assicurativa dev'essere informata per iscritto – per e-mail o fax – di quest'operazione tre giorni prima di iniziare. Il vostro consulente assicurativo sarà lieto di aiutarvi.**

